

Proposta N° 336 Prot. Data 19.10.2017		<p style="text-align: center;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°305 del Reg. Data 19.10.2017	OGGETTO :	“LITE COMUNE DI ALCAMO C/ G. A. APPELLO RELATIVO ALLA SENTENZA N. 907/2017 E SI NOMINA LEGALE L’AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE”.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Ferro Vittorio	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “**Lite Comune di Alcamo C/ G. A. appello relativo alla sentenza n. 907/2017 e si nomina legale l'avv. Silvana Maria Calvaruso in rappresentanza del Comune**”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.*

Considerato che:

1. La Sig.ra G. A. in data 29/09/2013 ha proposto ricorso al Comune di Alcamo avverso gli avvisi di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (acquisito al Prot. Generale n. 60615);
2. la sentenza n. 907/17, depositata il 04/04/2017, ha annullato gli atti emessi dal Comune con condanna al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 200,00;
3. la sentenza “...rileva la nullità dell'atto per difetto insanabile per non avere istaurato un invito al contraddittorio prima di emettere l'avviso di accertamento...” lamentando la violazione dei principi di trasparenza per asserita impossibilità a ricavare, dal percorso indicato nell'atto, la posizione del terreno, la zona ... cioè quelle caratteristiche di natura sostanziale e di contenuto;

Ritenuto che:

- il Comune intende proporre appello alla superiore sentenza in quanto la C.T.P. di Trapani ha annullato interamente gli avvisi che contengono anche altri immobili non contestati da parte ricorrente, inoltre ha errato nell'individuazione, per gli anni dal 2008 al 2011, del regime di pubblicità e notifica delle destinazioni d'uso stabilite nel PRG approvato con D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001, notificato in data 12/07/01 prot. 42469 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 31/08/2001;
- l'Ufficio è nelle condizioni di poter dimostrare che, prima di pervenire all'importo del valore delle aree edificabili così per come accertato, ha effettuato uno scrupoloso procedimento istruttorio per il tramite del quale il funzionario preposto ha calcolato l'imposta evasa basandosi sulla superficie ricadente nella zona D1 e applicando le tabelle dei valori di stima di cui alla Delibera n. 237 del 11/10/2004 (pure riportata nella premessa degli avvisi di accertamento);
- nessun obbligo di notifica è stato disatteso dal Comune in merito alla variazione di destinazione, dal momento che la Delibera n. 237/2004 non ha apportato alcuna variazione al P..R.G. del 2001. Solo dal 1° gennaio 2003, in virtù di quanto previsto dalla L. n.289 del 27/12/2002 art 31 comma 20, per i cambi di destinazione d'uso e connesse potenzialità edificatorie, si stabilisce che l'efficacia delle medesime sia subordinata alla notifica al destinatario;
- persistono le ragioni creditorie avanzate dal Comune sugli altri immobili contenuti all'interno dell'avviso interamente annullato.

Ritenuto pertanto dovere procedere alla nomina legale dell'avv.to Silvana Maria Calvaruso attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge.

Ritenuto impugnativamente il ricorso.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro- tempore, a proporre appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo avverso la sentenza n. 907/17 depositata il 04/04/2017;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Messina Enza Maria

IL V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Lite Comune di Alcamo C/ G. A. appello relativo alla sentenza n. 907/2017 e si nomina legale l'avv. Silvana Maria Calvaruso in rappresentanza del Comune”**.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Lite Comune di Alcamo C/ G. A. appello relativo alla sentenza n. 907/2017 e si nomina legale l'avv. Silvana Maria Calvaruso in rappresentanza del Comune”**.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Lite Comune di Alcamo C/ G. A. appello relativo alla sentenza n. 907/2017 e si nomina legale l’avv. Silvana Maria Calvaruso in rappresentanza del Comune”.

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Il sottoscritto Dirigente degli Affari Generali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 59 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 17.10.2017

Il Dirigente della Direzione V

F.to Dr Francesco Saverio Maniscalchi

F.to avv. Silvana Maria Calvaruso

Il Dirigente Settore Affari Generali

F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 19.10.2017

Il Dirigente della V Direzione

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Russo Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 4058_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 20.10.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Verme Damiano

Il V/Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, li 20.10.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.10.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 19.10.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 20.10.2017

L'Istruttore amministrativo
F.to Adamo Anna Maria



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LOMBARDO	CARMELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BARBERA	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ARANGIO	ANTONINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2488/2013
depositato il 23/12/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1000246 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1000302 I.C.I. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1000305 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 366 I.C.I. 2011

contro:

COMUNE DI ALCAMO

difeso da:

MISTRETTA GIOVANNA

VIA SEN. F.SCO PARRINO N. 51 91011 ALCAMO

proposto dal ricorrente:

GRUPPUSO ANTONINA

VIA PLUTARCO 16 91011 ALCAMO TP

difeso da:

VIOLA GRAZIANO

VIALE EUROPA N.309/A 91011 ALCAMO TP



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2488/2013

UDIENZA DEL

11/10/2016 ore 12:30

N° 907/17

PRONUNCIATA IL:

11/10/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/11/17

Il Segretario

Carvasi Giuseppe

*annullato, retrocesso
all'ordine di accertamento
con condanna alle spese*

Ricorrente Gruppuso Antonina impugnava l'avviso di accertamento n. 1000302, relativo all'imposta comunale sugli immobili del Comune di Alcamo per l'anno 2008, ha chiesto l'illegittimità dell'atto e per l'effetto l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di giudizio.

Il Comune di Alcamo si costituiva in giudizio, chiede il rigetto del ricorso con la condanna delle spese di giudizio.

All'udienza pubblica di trattazione nel merito, il Collegio poneva la controversia in decisione.

Il Collegio osserva che il ricorso proposto, risulta fondato e deve essere accolto.

Illegittimo appare l'operato dell'Ufficio.

Si rileva dal quadro catastale dell'atto impugnato, che le rendite catastali riportate e Cat/Clas risultano per l'anno d'imposta pari a zero 0,00, sulla base delle rendite catastali come da documenti in atti, non essendovi altre effettive rendite catastali.

In tema di edificabilità dei terreni ai fini dell'imposta viene attribuita dal valore venale in comune commercio; tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, degli eventuali oneri di urbanizzazione, dell'estensione del suolo stesso a prescindere della concreta edificabilità, di aree avente analoghe caratteristiche, che tale principio si evince da numerose sentenze della Suprema Corte.

La voluntas legis di tenere conto realisticamente, delle variazioni di valore che subiscono i suoli in ragione delle vicende degli strumenti urbanistici, devono essere provate e dimostrate. Pertanto, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, solo con la notifica al contribuente. L'attribuzione della qualifica degli immobili non può essere retroattiva alla data di notifica all'atto impugnato.

Il Comune con l'avviso di accertamento impugnato non dimostra che ha inserito documentazione e/o atti a sostegno dell'accertamento notificato, di avere notificato al ricorrente in merito alla variazione.

Si rileva la nullità per difetto insanabile per non avere instaurato un invito al contraddittorio prima di emettere l'avviso di accertamento.

Il percorso indicato nell'atto impugnato non è conducente, la posizione del terreno, la zona avente analoghe caratteristiche del terreno di proprietà del ricorrente, distanze, indici edificabili; l'esercizio del potere di rettifica da parte dell'ente in sede di determinazione della base imponibile delle aree eventualmente fabbricabili, comporta l'obbligo di motivare l'iter logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero richiamo al catalogo contenuto nell'atto impugnato e della indicata categoria; l'avviso di accertamento non possedendo le caratteristiche di natura sostanziale e di contenuto viene considerato a pena di nullità.

Nei limiti di cui sopra il ricorso è fondato.

Le spese di giudizio, quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Annulla l'atto impugnato e condanna il Comune alle spese del giudizio liquidate in euro 200,00 (due cento/00).

Così deciso in Trapani addì 11-10-2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

